



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante ha pronunciato
la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al numero 1442 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:

Parte_1, nato il 05.02.1954, residente in 38050 Roncegno Terme (TN), Via Trieste 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanoni del Foro di Bolzano, con studio in 39100 Bolzano, Via Galvani 23, giusta nomina e delega in atti;

attrice

contro

Controparte_1 (già *[...]*

Controparte_2 consulenti associati), c.f. *P.IVA_1* con sede in 38050 Roncegno Terme (TN), Via Nazionale, 15, in persona del socio accomandatario *CP_1* ;

CP_1 (c.f. *C.F._1*), residente in via Sottoroveri, 22, Levico Terme (TN) e

CP_3 (c.f. *C.F._2*), residente in via G.B. de Gaspari, 59/C, Levico Terme (TN),

tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Toniolatti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, via Manzoni, 16, giuste procure in atti;

convenuti

giudizio e gli accessori di legge sempre dovuti”.

nell’interesse dei convenuti: come da comparsa di risposta e confermate nel foglio di precisazione delle conclusioni:

“che il Tribunale di Trento voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola arbitrale di natura rituale prevista all’art. 12 dello statuto di

Controparte_1 di CP_2 CP_1 ;

nel merito: rigettare le domande avversarie, siccome infondate in fatto ed in diritto;

in ogni caso:

con rifusione delle spese di causa”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione *Parte_1*, socio accomandatario della convenuta, proponeva opposizione contro l’atto di esclusione, deliberato in data 30.04.2024, motivata con il presunto disinteresse dimostrato in relazione alla gestione della società. Deduceva la genericità della motivazione posta alla base dell’esclusione, che non costituiva violazione dell’atto costitutivo, né dello statuto e che non era dimostrato che avesse arrecato pregiudizio alla società. Concludeva come da atto di citazione.

Si costituivano in giudizio *CP_1* *Controparte_1* *CP_1*, *CP_1*

[...], *CP_3*, eccependo l’incompetenza dell’instato Tribunale in favore dell’arbitro, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 12 dello Statuto sociale.

Nel merito, insistevano per l’infondatezza del ricorso e precisavano gli addebiti mossi al socio, e per il rigetto della domanda risarcitoria, concludendo come da comparsa di risposta.

Nella prima memoria e all’udienza del 26.03.2025, come ribadito negli scritti conclusivi, l’attore aderiva all’eccezione spiegata dai convenuti di incompetenza in favore

dell'arbitro, chiedendo disporsi in conformità. La causa veniva istruita tramite produzioni documentali e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in atti.

Ebbene, il Tribunale preso atto dell'eccezione dei convenuti e dell'adesione dell'attore, letto l'art. 12 dello Statuto secondo cui *“qualunque controversia, ad eccezione di quelle che non possono comprometersi, dovesse insorgere tra i soci e tra i loro eredi e la società in dipendenza del rapporto sociale verrà obbligatoriamente deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Trento. L'arbitro giudicherà pro bono et aequo senza formalità la sorta e con lodo inappellabile, provvedendo anche alla liquidazione delle spese”*, dichiara la propria incompetenza in favore dell'arbitro che verrà nominato ai sensi di tale disposizione.

Quanto alla regolazione delle spese della presente fase, si ritiene di dover valorizzare la condotta processuale dell'attore di tempestiva adesione all'eccezione pregiudiziale di controparte e della rinuncia ai termini per le memorie di cui all'art. 189 c.p.c. e, pertanto, che sussistono ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite (Tribunale Milano, provvedimento del 19.12.2024).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. 1442/24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale come previsto dallo Statuto della società Controparte_1 spese integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Trento il 17.02.2026.

Il Giudice

I.Bradamante